

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LONGONI

Presentata il 16 gennaio 1969

Ulteriore proroga al 1° luglio 1974 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 26 giugno 1964, n. 434, prorogava al 1° luglio 1969 il termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme per la circolazione stradale, il quale prevedeva che alla data del 1° luglio 1964 non fosse più ammessa la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Detti articoli mentre sostanzialmente non dettano norme innovative per ciò che concerne i limiti di peso nei confronti di quanto previsto dalle disposizioni del testo unico 8 dicembre 1933, n. 174, e legge 6 agosto 1954, n. 877, hanno però imposto alcune limitazioni per ciò che concerne i limiti di sagoma.

In particolare mentre le precedenti disposizioni fissavano il massimo dell'altezza in metri 4,50, della lunghezza dei rimorchi a 2 assi in metri 8, di quelli a 3 e più assi in metri 10 e dei veicoli a 3 e più assi in metri 12, le nuove disposizioni hanno fissato i rispettivi massimi in metri 4, metri 7,50 e metri 11.

La eliminazione del parco nazionale di 15.000 tra veicoli a motore e rimorchi — che

dovrebbe avvenire, stando alle suddette disposizioni, il 1° luglio 1964 — costituisce indubbiamente un gravissimo onere finanziario per le spese di trasporto delle quali circa l'80 per cento hanno carattere artigianale.

Essendo infatti la vita media dei veicoli di cui trattasi di circa 10 anni (per i rimorchi anche maggiore) l'entrata in vigore del citato articolo 146 non consentirebbe l'utilizzazione massima di quelle unità (circa 12 mila) entrate in circolazione nei cinque anni precedenti la pubblicazione delle nuove norme, mentre tutte quelle unità ancora in costuzione alla stessa data (circa 3.000) dovrebbero essere tolte dalla circolazione quando non è ancora ultimato il loro quinto anno d'impiego.

Tutto ciò premesso, considerando che:

a) la maggior altezza non è ostantiva alla circolazione degli altri veicoli, poiché il veicolo più alto di 4 metri non potrà circolare nei sottopassaggi le cui luci in altezza sono comunque sempre indicate negli appositi segnali stradali;

b) le differenze in lunghezza non turbano la circolazione in generale, poiché l'accoppiamento dei veicoli e dei rimorchi costituenti agli autotreni può essere effettuato in non pochi casi in modo che la lunghezza massima non superi i metri 18 così come voluto dalle vigenti disposizioni;

c) la commissione del MEC creata in seno al Comitato europeo dei ministri dei trasporti ha trasmesso al Parlamento comunitario la proposta concordata tra gli Stati aderenti sui limiti di sagoma e di peso massimo dei veicoli che potranno transitare nell'area del MEC a partire dal 1° gennaio 1965 e che detta proposta prevede che l'applicazione delle norme per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1965 venga rimandata al 31 dicembre 1974, ossia a dieci anni dopo presenti alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

Esso mira a prorogare per altri cinque anni, e cioè sino al 1° luglio 1974 il limite stabilito dal succitato comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, già prorogato al 1° luglio 1969 dalla legge del 1964, n. 434, al fine che i gravi inconvenienti per le imprese interessate cui sopra accennavo, possano venire, almeno in parte, eliminati.

Il fine che tale iniziativa vuole raggiungere mi sembra di una tale utilità da lasciarmi confidare nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già prorogato al 1° luglio 1969 dalla legge 23 giugno 1964, n. 434, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1974.